

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 30 dicembre 2024, n. 319

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in seno al PAUR ex art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, relativa alla costruzione e all'esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile agro-fotovoltaica, di potenza originaria pari a 75,16 MW e ridotto a 46,445 MWp sito nel Comune di Manfredonia (Località "Ciminiera");
- opere e infrastrutture connesse strettamente funzionali alle precedenti.

Proponente: FRI-EL SOLAR S.r.l. (P. IVA: 02023090380) Piazza del Grano, 3, Bolzano (BZ).

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica ing. Francesco Corvace, su istruttoria del funzionario E.Q. "Responsabile AU con VIA Ministeriale" ing. Palmarita Oliva.

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
- il D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11 recante "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023";
- il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

- il DM 21 giugno 2024. “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un’Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12 come da ultimo modificato dal Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023 n. 41, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
- con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
 - è stato introdotto (art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui “... nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all’autorità competente un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire

la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso ...";

- è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, definendo di competenza statale "... gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 10 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale ...";
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)" (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- con DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 "Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo" sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER;
- con DGR 17 luglio 2023, n. 997 la giunta regionale pugliese ha espresso il proprio "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia" attesa la rinnovata strategicità rivestita dal tema dell'incremento della produzione e dell'uso delle fonti rinnovabili, per gli obiettivi di decarbonizzazione raggiungibili anche con la penetrazione dell'idrogeno tra le FER.

RILEVATO CHE

- con comunicazione del 23/10/2020 (acquisita al prot. n. 7677 del 28/10/2020) la società proponente **FRI-El Solar S.r.l.** (di seguito anche "Società" o "proponente", o entrambe) trasmetteva a questo Sezione regionale Infrastrutture Energetiche e Digitali (ora Sezione Transizione Energetica), formale istanza di Autorizzazione Unica (AU), ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., alla realizzazione e all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonte fotovoltaica, denominato "Impianto agro- fotovoltaico Masseria Ciminiera", di potenza nominale pari a 75,16 MWe, sito nel Comune di Manfredonia (FG), località "Ciminiera", e relative opere e infrastrutture connesse ricadenti nel Comune di Manfredonia, acquisita dal sistema telematico con il **Cod. Id. N1PRWM1**;
- questa Sezione, con nota prot. n. 319 del 14/01/2021, a seguito della verifica formale condotta sulla documentazione tecnico progettuale depositata sul portale regionale, comunicava alla Società proponente, la presenza di anomalie formali; la Società riscontrava con nota del 13/02/2021 (acquisita al prot. n. 1554 del 16/02/2021) caricando la documentazione integrativa;
- la Provincia di Foggia, Settore Assetto del Territorio e Ambiente, in qualità di Autorità procedente, con nota prot. n. 2151 del 28/04/2021 (acquisita al prot. n. 4439 del 29/04/2021), comunicava l'avvenuta

- pubblicazione della documentazione della documentazione nel proprio sito web *“Sportello Telematico Unificato della Provincia di Foggia”* e contestualmente chiedeva alle amministrazioni e agli enti in indirizzo, entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione, di verificare *“l’adeguatezza e completezza della documentazione”* per i profili di rispettiva competenza;
- la società proponente, con comunicazione del 25/06/2021 (acquisita al prot. n. 6997 del 30/06/2021) indirizzata alla Provincia di Foggia, reiterava l’istanza di VIA già presentata al fine del proseguo del procedimento in oggetto;
 - la Sezione scrivente, con nota prot. n. 7923 del 21/07/2021, effettuata la verifica formale sulla documentazione pubblicata sul portale della Provincia di Foggia, nonché caricata dal Proponente sul portale telematico regionale, rilevava la presenza di anomalie formali residue, chiedendo di fornire ulteriore documentazione integrativa; la Società riscontrava con comunicazione del 08/09/2021 (acquisita agli atti al prot. n. 9403 del 21/09/2021) trasmettendo le referenze bancarie e, con nota acquisita al prot. n. 9452 del 21/09/2021, caricando la documentazione integrativa;
 - successivamente la Provincia di Foggia, con nota prot. n. 10862 del 28/02/2022 (acquisita al prot. n. 1727 del 01/03/2022), convocava la Conferenza di Servizi per il giorno 25/03/2022 in modalità videoconferenza e, con successiva nota prot. 16273 del 25/03/2022 (acquisita al prot. n. 2655 pari data), trasmetteva il relativo verbale;
 - questo Servizio regionale, in esito alla verifica della documentazione depositata sul portale telematico regionale, con nota prot. n. 2663 del 28/03/2022, comunicava la completezza dal punto di vista tecnico – amministrativo della documentazione depositata a corredo dell’istanza di A.U sensi della D.G.R. 3029/2010;
 - il Proponente con nota acquisita al prot. n. 5978 del 04/07/2022 trasmetteva una proposta migliorativa in recepimento delle osservazioni espresse dagli Enti nel corso del procedimento di PAUR e nel rispetto delle linee guida ministeriali in materia di impianti agrivoltaici, dal quale scaturiva una riduzione di potenza da 75 a 31,54 MW;
 - successivamente la Provincia di Foggia, con nota prot. n. 37938 del 24/07/2023 (acquisita al prot. n. 11522 pari data), come successivamente rettificata con nota prot. 47550 del 27/09/2023 (acquisita al prot. n. 13153 pari data), convocava la Conferenza di Servizi per il giorno 25/10/2023 in modalità videoconferenza;
 - in seguito la Provincia di Foggia, preso atto della richiesta della FRI-EL SOLAR S.r.l. (acquisita al protocollo prov.le n. 0052207 del 23/10/2023, ns prot. n. 14001 pari data) di rinviare la Conferenza dei Servizi per il completamento delle modifiche progettuali, con nota prot. n. 52478 del 24/10/2023 (acquisita al prot. n. 14023 del 24/10/2023), convocava la Conferenza di Servizi per il giorno 13/12/2023 in modalità videoconferenza;
 - la Società proponente, quindi, con nota acquisita al prot. n. 15478 del 05/12/2023 informava la Provincia di Foggia, e per conoscenza lo scrivente Servizio, che in data 01/12/2023 *“... al fine di allinearsi agli ultimi indirizzi di valutazione della Commissione VIA già applicati ad altri impianti agrivoltaici e al fine di migliorare l’ottimizzazione del progetto, sulla base delle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici, la proponente ha depositato una nuova proposta progettuale che prevede una potenza di impianto pari a 49,02 MWp, con ampie aree destinate all’uso agricolo focalizzato sulla produzione di foraggiere da fieno e da granella di leguminose e di cereali per l’alimentazione di bufale ...”*;
 - l’autorità provinciale precedente, con nota prot. n. 63496 del 21/12/2023, trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi del 13/12/2023 e contestualmente convocava una nuova riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell’art.27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per il giorno 20/02/2024, in modalità videoconferenza. La seduta veniva quindi posticipata al 12/03/2024, con nota prot. 8597 del 19/02/2024 (acquisita al prot. n. 87255 del 19/02/2024) causa mancato recepimento del Parere del Comitato VIA e successivamente differita al 28/03/2024 con nota prot. 12957 del 11/03/2024 (acquisita agli atti al prot. n. 126084 del 12/03/2024);
 - questa Sezione, nel corso della seduta della Conferenza di Servizi del 28/03/2024, invitava il proponente ad aggiornare la documentazione tecnica progettuale agli esiti del verbale del Comitato VIA provinciale.

Con riferimento alle opere di mitigazione ex D.M. 10/09/2010 e L.R. 28/2022 e s.m.i., il Servizio scrivente, richiamando le finalità previste dalla norma, evidenziava che le stesse dovranno essere definite in sede di Conferenza di Servizi in ambito PAUR *“essendo il titolo di Autorizzazione Unica rilasciato in detta sede, assegnata alle competenze provinciali per delega regionale”*;

- l'autorità provinciale precedente, con nota prot. n. 16617 del 02/04/2024 (acquisita al prot. n. 162010 pari data), trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi del 28/03/2024 e, contestualmente, convocava una nuova riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per il giorno 15/05/2024, in modalità videoconferenza, al fine di consentire gli approfondimenti necessari per la determinazione delle misure di compensazione e per l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica;
- la Provincia di Foggia – Servizio Tutela del territorio, con nota prot. n. 163738 del 03/04/2024 (acquisita al prot. n. 163738 pari data), trasmetteva la determinazione dirigenziale del Servizio Tutela del Territorio n. 494 del 02/04/2024, con la quale è stato rilasciato l'accertamento di compatibilità paesaggistica dell'“impianto Agro-Naturalistico-fotovoltaico avente potenza originaria pari a 75,16 e ridotto a 49,03 MWp con relative opere di connessione, finalizzata alla ricostruzione del paesaggio e della biodiversità attraverso il recupero delle aree dedite ai pascoli, alle mezzane, acquitrini e alberature, da realizzarsi nel Comune di Manfredonia (Località “Ciminiera”)” con le prescrizioni ivi indicate;
- l'autorità provinciale precedente, con nota prot. n. 27205 del 21/05/2024 (acquisita agli atti al prot. n. 241581), trasmetteva il verbale della seduta decisoria della Conferenza di Servizi tenutasi il 15/05/2024, tenutasi in modalità videoconferenza e conclusasi favorevolmente;
- questa Sezione, con nota prot. n. 473093 del 30/09/2024, chiedeva alla Provincia di Foggia di provvedere alla formulazione delle proprie determinazioni in merito alla compatibilità ambientale mediante rilascio del provvedimento di VIA o, in alternativa, mediante conferma della determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria espressa dal funzionario presidente della Conferenza di Servizi PAUR, avendone riscontrato competenza diretta o delegata, cui la Provincia di Foggia riscontrava trasmettendo il provvedimento dirigenziale prot. n. 58313/2024 del 07/11/2024 (acquisito al prot. n. 0547397 pari data), recante *“... giudizio favorevole in ordine alla compatibilità ambientale, con efficacia temporale fissata in anni 5 (cinque), del progetto finalizzato alla realizzazione, costruzione e l'esercizio di un impianto agro-fotovoltaico 'Masseria Ciminiera' per una potenza di picco finale pari a 49,02 MW, sito nel comune di Manfredonia (FG), località 'Ciminiera', nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, presentato in data 11/09/2020 ed assunta a prot. n. 38340 e successivamente modificato”*;
- con nota prot. n. 568982 del 19/11/2024, questa amministrazione regionale, nella persona del Responsabile del procedimento A.U., alla luce di quanto sin qui esposto, riteneva concluse le attività istruttorie finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003, nell'ambito del procedimento riferito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), per la costruzione e l'esercizio di:
 - un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile agro- fotovoltaica, di potenza originaria pari a 75.16 MW e ridotto a 46.445 MWp sito nel Comune di Manfredonia (Località “Ciminiera”)
 - opere e infrastrutture connesse strettamente funzionali alle precedenti.
- con riferimento alle misure di compensazione e riequilibrio ambientale ex D.M. 10.9.2010, la società proponente, con nota acquisita al prot. n. 580994 del 25/11/2024, trasmetteva la propria nota prot. 15101 del 09/04/2024 indirizzata al Comune di Manfredonia con allegata la bozza di Convenzione per la definizione delle misure compensative proposta; trasmetteva altresì la propria nota prot. n. 15485 del 08/07/2024 con la quale sollecitava il Comune di Manfredonia a voler riscontrare la proposta di Convenzione in parola; successivamente trasmetteva altresì le ricevute di avvenuta consegna delle suddette PEC;
- la **FRI-EL SOLAR S.r.l.**, con note acquisite al prot. n. 575561 e n. 576345 del 21/11/2024 e al prot. n. 580994 del 25/11/2024, depositava la documentazione richiesta con la nota dello scrivente Servizio

prot. n. 568982 del 19/11/2024; con la medesima comunicazione acquisita al prot. n. 580994/2024 trasmetteva l'Atto Unilaterale d'Obbligo firmato digitalmente il 22/11/2024 da parte dell'Amministratore Unico della società.

PRESO ATTO dei pareri, valutati ed acquisiti nell'ambito del procedimento PAUR ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (PAUR), delegato alla Provincia e culminato nella conferenza decisoria del 15/05/2024, e di seguito riportati in stralcio, rimandando all'autorità competente PAUR (Provincia di Foggia) per quanto non espressamente richiamato o riportato:

- Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologica Belle arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, prot. n. 3283 del 24/03/2022 (acquisita al prot. prov. 15980 pari data) esprime parere negativo alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla FRI-EL SOLAR S.r.l. per la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico “Masseria Ciminiera” integrato della potenza di picco pari a 75,16 MWe potenza ai fini della connessione pari a 54 MW sito nel Comune di Manfredonia;
- Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Energia, Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, Divisione VIII – Sezione UNMIG dell’Italia Meridionale, prot. n. 80966 del 02/05/2024 (acquisita al prot. prov. 23184 pari data) richiama le semplificazioni previste dalla Direttiva direttoriale 11 giugno 2012 in materia di procedure per il rilascio del nulla osta ai sensi dell’art. 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che pongono in capo al soggetto proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie;
- Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) Direzione Generale per le Attività Territoriali, Divisione III – Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise, nota prot. 120920 del 03/08/2023 (acquisita al prot. prov.le 39721 pari data), con la quale trasmette il parere favorevole all’avvio della costruzione ed esercizio in AT sulla base della dichiarazione d’impegno del 04/06/2021 con la quale la Società FRI-EL SOLAR s.r.l. si impegna a realizzare le opere in questione secondo la normativa vigente, nonché a rispettare tutte le altre prescrizioni indicate nella stessa dichiarazione e sulla base di quanto disciplinato dalla “Procedura per il rilascio dei consensi relativi agli elettrodotti di 3^a classe” di cui alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni n. 70820 del 04/10/2007, subordinandolo all’osservanza delle seguenti condizioni: *“La scrivente rimane pertanto in attesa di ricevere, da parte della stessa Società FRI-EL SOLAR s.r.l. il progetto esecutivo delle opere e delle eventuali interferenze geometriche e la relazione di calcolo delle forze elettromotrici indotte con impianti della Rete Pubblica di Comunicazione delle varie Società autorizzate al fine di avviare il procedimento di rilascio dei nulla osta di competenza e, al termine dei lavori, la relativa comunicazione per poter permettere ai funzionari preposti la prevista verifica tecnica. Sarà cura dei responsabili del Ministero verificare il rispetto, da parte della Società **FRI-EL SOLAR s.r.l.** di tutte le prescrizioni previste nella citata dichiarazione d’impegno e rilasciare alla Provincia di Foggia il conclusivo attestato di conformità dell’opera elettrica con le modalità previste nella Procedura sopracitata”*.
- Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) Direzione Generale per le Attività Territoriali, Divisione III – Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise, nota prot. 123781 del 09/08/2023 (acquisita al prot. prov.le 40557 del 09/08/2021), con la quale trasmette il nulla osta alla costruzione dell’elettrodotto MT secondo il progetto presentato “Realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico avente potenza pari a 75,16 MWp con potenza ai fini della connessione pari a 54 MW, e relative opere di connessione, integrato con la coltivazione olivicola ed allevamento ovicaprino, da realizzarsi nel Comune di Manfredonia Contrada Masseria Ciminiera”, subordinandolo all’osservanza delle seguenti condizioni:

“1) tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata;

2) che siano rispettate, in tutti i punti di interferenza con linee di telecomunicazione (attraversamento, parallelismo) tutte le norme tecniche e le prescrizioni di legge vigenti in materia, in modo da assicurare l'eliminazione di ogni interferenza elettrica.

Il Nulla Osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione redatto dalla FRI-EL SOLAR s.r.l. e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bolzano, in data 11/06/2021 al n. 645/3 senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n. 1775 dell'11/12/1933." Contestualmente precisa che il nulla osta deve intendersi "solo per la parte di elettrodotto non soggetta all'art. 95 comma 2/bis per la quale invece il nulla osta è sostituito da un'attestazione di conformità del gestore. Si fa presente che la Società FRI-EL SOLAR s.r.l. si impegna a che se nella fase di costruzione dell'elettrodotto e, segnatamente, nel corso di esecuzione dei lavori di scavo propedeutici alla successiva posa in opera delle tubazioni di protezione (tubi pvc/polietilene, rigidi/pieghevoli, conformi alla norma CEI 23-46) e dei cavi elicordati, ove venga riscontrata la presenza di linee di telecomunicazioni nella zona interessata dal tracciato dell'elettrodotto, vale a dire in caso di "avvicinamento" per incroci e/o parallelismi tra l'elettrodotto stesso e le linee di telecomunicazioni, verranno rispettate le prescrizioni della norma CEI 11-17 capitolo 6 (Coesistenza tra cavi di energia ed altri servizi tecnologici interrati). Si informa altresì che l'allegato Nulla Osta consente l'esercizio, ovvero, l'allaccio delle opere di cui all'oggetto alla Rete Elettrica Nazionale. L'Ispettorato resta in attesa della comunicazione di ultimazione dei lavori, da parte della Società FRI-EL SOLAR s.r.l. ai fini della dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme. La comunicazione dovrà pervenire entro 30 giorni dalla connessione delle opere alla Rete Elettrica Nazionale. Si avvisa che il Nulla Osta alla costruzione dell'elettrodotto di cui all'oggetto è rilasciato esclusivamente a favore della società FRI-EL SOLAR s.r.l., eventuali passaggi della titolarità dell'impianto a favore di altro soggetto dovranno essere tempestivamente comunicati allo scrivente Ispettorato, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 98 del D.lgs 259/03";

- Ministero dell'Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nota prot. 3919 del 04/03/2022, comunica che "per l'impianto di che trattasi risultano assoggettati agli obblighi del regolamento di prevenzione Incendi di cui al DPR 151/2011 le cabine di trasformazione energia elettrica qualora con quantitativo di olio combustibile superiore a 1 mc, poiché ricompresa nell'allegato I al p.to 48 ed ogni altra eventuale attività rientrante nell'elenco innanzi citato. Per tali impianti il responsabile dell'attività dovrà presentare a questo Comando la istanza di valutazione del progetto con le modalità previste dal DM 07.08.2012, si rappresenta che questo Comando sarà in grado di esprimere un parere in merito solo previa acquisizione del progetto della infrastruttura da cui sia rilevabile il rispetto del DM 15.07.2014 e/o altra normativa di prevenzione incendi vigente in materia", riscontrata dalla Società con nota prot. n. 12640 del 08/03/2022;
- Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata, nota prot. n. 3313 del 26/02/2024 (acquisita al prot. n. 10072 pari data) ribadisce quanto comunicato con nota prot. 199 del 09/01/2024, con la quale richiedeva la trasmissione del piano particellare di esproprio "completo delle intestazioni catastali di tutte le particelle interessate dal progetto";
- Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - Sezione Opere pubbliche e infrastrutture – Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni, prot. n. 424786 del 02/09/2024, richiama il contenuto della circolare prot. 20742 del 16/11/2023 del medesimo Servizio Gestione Opere Pubbliche;
- Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Amministrazione Beni del Demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, nota acquisita al prot. prov. le il 25/10/2023, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole agli attraversamenti e l'occupazione di aree tratturali con le opere in progetto, subordinato all'impegno di presentare istanza per l'ottenimento in concessione di aree tratturali e alle seguenti condizioni:
- il cavidotto interrato posto in opera longitudinalmente al tracciato tratturale dovrà essere posato esclusivamente su viabilità esistente ai sensi dei c. 2 p.to a7) degli artt. 81 e 82 delle NTA del PPTR;
- eventuali occupazioni temporanee siano rimosse alla fine del cantiere di costruzione ripristinando lo stato dei luoghi;
- venga acquisito il parere favorevole della competente Soprintendenza e la verifica/parere di compatibilità

paesaggistica.

Precisa, infine, che per le aree del cavidotto collocate su viabilità pubblica esistente, il medesimo servizio non è competente al rilascio di alcuna autorizzazione né di apposita concessione d'uso che dovrà essere richiesta all'Ente gestore della strada.

- Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture – Servizio Autorità Idraulica, prot. n. 13902 del 08/08/2023 (acquisita al prot. prov. le n. 40274 pari data), comunica la necessità di un coinvolgimento nel procedimento del competente Ufficio della Provincia di Foggia ovvero del Consorzio di Bonifica territorialmente competente, a seconda della titolarità gestionale del corso e/o dei corsi d'acqua eventualmente interessato/i dalle iniziative edilizie e/o infrastrutturali o, comunque, dalle modificazioni e/o trasformazioni del territorio valutabili secondo la disciplina del Capo VII del R.D. n. 523/1904 "Polizia delle acque pubbliche". Resta la competenza dello scrivente Servizio rispetto all'eventuale valutazione di istanze di concessioni relative agli usi del demanio idrico ai sensi dell'art. 24, co. 2, lett. f) della L.R. n. 17/2000, previo il parere/nulla osta idraulico favorevole di cui innanzi nonché le competenze in capo ai Consorzi di Bonifica secondo i procedimenti disciplinati dal Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia di cui al R.R. 1° agosto 2013, n. 17";
- Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismi e Usi Civici, nota prot. 6680 del 01/06/2021 (acquisita al prot. prov. 28650 pari data), richiama la normativa di riferimento, riassume la procedura per il rilascio del parere di competenza riferendo che non risulta pervenuta agli atti del medesimo servizio la richiesta di attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all'art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98;
- Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, Servizio Territoriale di Foggia, Vincolo Idrogeologico, nota prot. n. 29409 del 01/06/2021 (acquisito al prot. prov. n. 28624 pari data), comunica che:
 - 1) le aree interessate dai lavori di cui all'oggetto, non sono soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e R.R. 9/2015;
 - 2) vengano rispettati i contenuti e le prescrizioni di cui allo studio geotecnico e idro-geomorfologico;
 - 3) venga realizzato idoneo sistema di deflusso delle acque meteoriche favorendo il drenaggio diretto e/o impedendo fenomeni di accumulo e ristagno nei terreni interessati o in quelli limitrofi;
 - 4) l'eventuale taglio della vegetazione arbustiva e/o arborea di interesse forestale ove presenti, anche singole, dovrà essere autorizzato preventivamente da questo Servizio Territoriale di Foggia nel rispetto del R.R. 13.10.2017, n. 19 "Tagli boschivi";
 - 5) non è consentita la estirpazione di ceppaie di piante di interesse forestale;
 - 6) l'eventuale estirpazione di piante d'olivo dovrà essere autorizzata da questo Servizio nel rispetto della Legge 144 del 14/02/1951;
 - 7) per la realizzazione del progetto potrebbe rendersi necessario l'abbattimento di piante di ulivo anche con caratteristiche di monumentalità; in tal caso, la normativa in materia prevede, in caso di realizzazione di opere di pubblica utilità, la deroga al divieto di abbattimento degli alberi di ulivo, previa autorizzazione di questo Servizio;
 - 8) per la realizzazione del progetto potrebbero rendersi necessarie estirpazioni di superfici vitate, nel qual caso la normativa vigente prevede la richiesta ed il successivo rilascio di autorizzazione da parte di questa Servizio Regionale;
 - 9) per quanto concerne l'eventuale abbattimento di piante olivo e/o taglio di piante di interesse forestale e/o estirpazione di superfici vitate, questo Servizio rilascerà i provvedimenti autorizzativi di competenza solo dopo aver effettuato gli accertamenti in campo ed acquisito tutta la documentazione atta a comprovare la mancanza di vincoli;
 - 10) ai sensi dell'art. 6 del R.R. 9/2015, durante la fase di cantiere non saranno create condizioni di rischio per smottamenti, instabilità di versante o altri movimenti gravitativi. Gli scavi procederanno per stati di avanzamento tali da consentire la idonea ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. I riporti di terreno saranno eseguiti a strati, assicurando la naturale

permeabilità del sito e il graduale compattamento dei materiali terrosi;

11) ai sensi dell'art. 7 del R.R. 9/2015, il materiale in esubero opportunamente caratterizzato deve essere conferito in discarica autorizzata;

12) terminata la fase di cantiere, a seguito dello smantellamento delle piste di cantiere, dovrà essere ripristinato lo strato originario di suolo;

13) nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve essere compattato;

14) divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici, ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna selvatica;

15) le opere di cui al progetto vengano installate in terreni non soggetti a produzioni di qualità. I terreni distinti e coltivati ad uliveto e vigneto non devono essere nemmeno marginalmente interessati, né da opere stradali, né di posa di cavidotti/elettrodotti o installazione dei pannelli fotovoltaici, quindi il Progetto non deve alterare né in termini di produttività che espressamente estetica terreni di pregio con produzione DOP/IGT e IGP e DOC”;

16) la realizzazione dell'impianto non comporti l'espianto di impianti arborei oggetto di produzioni agricole di qualità e che sulle aree interessate dal progetto non gravino impegni derivanti dal loro inserimento in piani e programmi di sviluppo agricolo e rurale cofinanziati con fondi europei (FEOGA e FEARS) non coerenti con la realizzazione dell'impianto;

17) sono fatti salvi gli aspetti urbanistico-edilizi di esclusiva competenza del Comune su cui l'iniziativa ricade.

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Sede Puglia, nota prot. n. 6414 del 29/02/2024 (acquisita al prot. prov. n. 10884 pari data), comunica che la progettazione proposta possa ritenersi coerente con le Pianificazioni di Distretto e di Bacino, a condizione che si pongano in essere tutte le misure e gli accorgimenti utili ad assicurare nel tempo l'incolumità delle persone e la sicurezza delle opere, evitando in particolare di modificare negativamente le condizioni di regime idraulico e di stabilità geomorfologica nell'area di intervento ed in quelle contermini; in tale contesto, nella successiva fase di progettazione esecutiva si dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- con riferimento alla realizzazione dei n. 2 lotti menzionati sopra, si rispetti un adeguato franco di sicurezza che consenta di escludere qualsivoglia interferenza tra le aree allagabili perimetrate dal PAI e le nuove installazioni in progetto; nelle aree allagabili anzidette resta comunque consentita la posa di linee elettriche interrate, purché si assicuri un'adeguata protezione delle stesse attraverso l'adozione di idonei accorgimenti tecnico-operativi (a titolo esemplificativo: scelta appropriata della profondità dello scavo nonché dei materiali e delle modalità per il relativo ripristino);
- la nuova sottostazione produttore MT/AT sia delocalizzata dall'area a “media pericolosità idraulica MP” ed installata in area a pericolosità idraulica inferiore (a tale scopo, si valuti la possibilità di impegnare, per la realizzazione del manufatto, l'area a “bassa pericolosità idraulica BP” presente immediatamente a nord del sedime previsto dal progetto attuale). Rimane inteso che, in alternativa alla delocalizzazione, dovranno essere previste, preventivamente ovvero contestualmente alla realizzazione degli interventi, opere di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni. Il dimensionamento delle predette opere, funzionali alla mitigazione della pericolosità idraulica, dovrà essere supportato da un accurato modello analitico di propagazione dei deflussi (auspicabilmente bidimensionale, implementato su base topografica sufficientemente dettagliata e rappresentativa dell'effettivo stato dei luoghi) che permetta di operare un confronto tra la configurazione delle aree allagabili nello scenario ante operam e la configurazione delle aree allagabili nello scenario post operam, dimostrando la reale efficacia delle soluzioni proposte nel ridurre ovvero annullare il livello di pericolosità idraulica sul sito di interesse; lo studio all'uopo condotto dovrà comunque essere sottoposto al parere vincolante della scrivente Autorità;
- per quanto concerne la risoluzione delle interferenze dei cavidotti interrati con i reticoli idrografici, si

privilegino, ove tecnicamente possibile, modalità di attraversamento in subalveo di tipo non invasivo (TOC o similari), attestando lo stesso cavidotto ad una profondità che ne garantisca la protezione dalle sollecitazioni idrodinamiche dei deflussi di piena, dai conseguenti fenomeni erosivi e dall'evoluzione morfologica dell'alveo; in ogni caso, non dovrà essere alterato in alcun modo il regime idraulico del corso d'acqua intercettato ovvero la funzionalità delle opere d'arte eventualmente presenti (per queste ultime dovranno essere preventivamente concordate, con gli Enti gestori e/o manutentori, le cautele e le precauzioni da adottarsi);

- si assicuri un'adeguata protezione delle opere da potenziali fenomeni erosivi e/o allagamenti;
 - si evitino il peggioramento delle condizioni di funzionalità idraulica e/o la creazione di ostacoli al regolare deflusso delle acque;
 - si limiti l'impermeabilizzazione superficiale del suolo privilegiando l'impiego di tipologie costruttive e materiali in grado di controllare la ritenzione temporanea delle acque;
 - le attività e gli interventi siano tali da non compromettere eventuali futuri interventi di mitigazione del rischio;
 - al termine dei lavori, la sistemazione dei luoghi sia eseguita a perfetta regola d'arte, ripristinando la naturale permeabilità del suolo;
 - il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia;
 - sia acquisito, ove previsto, il parere dell'Autorità Idraulica competente.
- Provincia di Foggia – Settore Viabilità, prot. n. 40412 del 09/08/2023, parere favorevole con prescrizioni:

“Gli accessi sono disciplinati dal “Codice della strada” e dal “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” della Provincia di Foggia. Gli attraversamenti e la posa dei sottoservizi sono disciplinati dal Codice della strada come di seguito riportato:

TITOLO II - COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo I

4 - PERTINENZE, ATTRAVERSAMENTI E CONDOTTA DELLE ACQUE (ARTT. 24-33 C.S.)

Art. 66. - Attraversamenti in sotterraneo o con strutture sopraelevate (art. 25 C.s.).

1. Gli attraversamenti trasversali in sotterraneo sono posizionati in appositi manufatti o in cunicoli e pozzetti, sono realizzati, ove possibile, con sistema a spinta degli stessi nel corpo stradale e devono essere idonei a proteggere gli impianti in essi collocati ed assorbire le sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale.

7. Le occupazioni longitudinali in sotterraneo sono, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata, possibilmente alla massima distanza dal margine della stessa, salvo che non vengano adottati sistemi meccanizzati di posa degli impianti e salvo nei tratti attraversanti centri abitati, e sempre che non siano possibili soluzioni alternative. Per la profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso di manufatti protettivi delle occupazioni longitudinali in sotterraneo che insistono sulla sede stradale, si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

Lo scrivente Settore Viabilità della Provincia di Foggia, per quanto di propria competenza, fermo restando il rispetto del Codice della Strada art. 66 del Regolamento di Attuazione del C.d.S. (D.P.R., n°495/1992), esprime parere favorevole, a condizione che, a tutela della tenuta delle strade, la condotta non interessi il piano viabile bitumato ma sia posizionata in banchina al limite della proprietà provinciale, salvo diritti di terzi e disponibilità della superficie necessaria, da verificare (con indagini geo-radar a cura del richiedente). Gli attraversamenti trasversali del piano viabile o dei ponticelli devono essere previsti con la tecnica NO-DIG. Necessita redigere un elaborato che descriva le modalità di ripristino dello stato dei luoghi come previsto dal Regolamento Provinciale per l'Applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche. Nell'ipotesi sia necessario intervenire sulla sede stradale prevedere sempre ripristini del piano viabile a tutta sede.”

- Provincia di Foggia – Servizio Tutela del territorio, determinazione dirigenziale n. 494 del 02/04/202

(acquisita al prot. n. 163738 del 03/04/2024) di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art 91 delle NTA del PPTR per il "Progetto di un impianto Agro-Naturalistico-fotovoltaico avente potenza originaria pari a 75,16 e ridotto a 49,03 MWp con relative opere di connessione, finalizzata alla ricostruzione del paesaggio e della biodiversità attraverso il recupero delle aree dedite ai pascoli, alle mezzane, acquitrini e alberature, da realizzarsi nel Comune di Manfredonia (Località "Ciminiera") con le prescrizioni di seguito riportate:

- allargare la fascia perimetrale di uliveto intensivo per mitigare l'impatto visivo sul paesaggio;
- si rammenta rispetto alla valutazione del rischio archeologico, trattandosi di un'area estremamente sensibile e come norma richiede, di sottoporre il progetto alla procedura di VPIA (art. 41 comma 4 e allegato I.8 del D.lgs. 36/03)";

- Provincia di Foggia - Settore Ambiente, Servizio Gestione Iniziative e Interventi per la Tutela e Valorizzazione Ambientale, Ufficio VIA PAUR FER – V.INC.A, provvedimento dirigenziale prot. n. 58313/2024 del 07/11/2024 (acquisito al prot. n. 0547397 pari data), recante "... *giudizio favorevole in ordine alla compatibilità ambientale, con efficacia temporale fissata in anni 5 (cinque), del progetto finalizzato alla realizzazione, costruzione e l'esercizio di un impianto agro-fotovoltaico 'Masseria Ciminiera' per una potenza di picco finale pari a 49,02 MW, sito nel comune di Manfredonia (FG), località 'Ciminiera', nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, presentato in data 11/09/2020 ed assunta a prot. n. 38340 e successivamente modificato*" sulla base del parere favorevole con le seguenti prescrizioni espresse dal Comitato VIA provinciale nella seduta del 26/03/2024:

- *La fascia di mitigazione perimetrale, costituita da oliveto super intensivo, dovrà avere una larghezza minima di 10 metri il tutto completo di un sistema di irrigazione di soccorso;*
- *Non sia effettuata alcuna operazione di scotico superficiale sull'intera area;*
- *L'attività agricola dovrà essere condotta con metodi di agricoltura biologica e di conseguenza non dovranno essere utilizzati fertilizzanti, diserbanti, insetticidi e delle irrigazioni artificiali;*
- *Le aree di impianto individuate con i numeri 1 e 2 dovranno essere lasciate a mezzana; Dovrà essere garantita la continuità tra i corridoi ecologici mediante la riduzione della superficie radiante nell'area indentificata con il numero 13 al fine di collegarlo all'area identificata "Prato Mezzana - Terre Salde";*
- *Per il monitoraggio della continuità dell'attività agricola dovrà essere presentato all'ufficio competente (Settore Ambiente della Provincia di Foggia e al Comune interessato), con cadenza biennale, una relazione tecnica agronomica asseverata da un agronomo. La relazione dovrà riportare i piani annuali di coltivazione, recanti indicazioni, in particolare, in merito alle rese di coltivazione ottenute nel biennio precedente, alle specie coltivate, alla superficie effettivamente destinata alle coltivazioni, alle condizioni di crescita delle piante, alle tecniche di coltivazione (sesto di impianto, densità di semina, impiego di concimi, trattamenti fitosanitari);*
- *Prima del rilascio del provvedimento autorizzativo, dovrà essere presentata la convenzione definitiva o altro rapporto giuridicamente vincolante con operatore agricolo (terzo) finalizzata allo svolgimento e mantenimento dell'attività agricola;*
- *Prima del rilascio del provvedimento autorizzativo dovrà essere presentata una apposita polizza fideiussoria pari al valore netto della redditività agricola, rinveniente dal piano aziendale, per i 30 anni di esercizio dell'impianto".*

- Provincia di Foggia, Settore Grandi Infrastrutture, Dissesto Idrogeologico, Difesa Idraulica Ed Edilizia Sismica Servizio Edilizia Sismica e Approvvigionamento Idrico Ufficio Gestione Delega Concessioni e Autorizzazioni Acque Sotterranee-Superficiali, Pozzi, prot. n. 30685 del 05/07/2024 (acquisito al prot. prov. le 35952 del 05/07/2024), ai sensi dell'art. 25, lett. e), co. 1 della L.R. n. 17/2000, dell'art. 22 co. 2 della L.R. n. 32/2022, dell'art. 120 del R.D. n. 1775/1933 e degli artt. 57 e 93 del R.D. n.523/1904, esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni la cui verifica di ottemperanza è a carico della società proponente, che dovrà tenerne conto in sede di progettazione esecutiva:

1. Le opere in progetto non devono alterare la morfologia antecedente gli interventi, senza creare, neppure temporaneamente, interferenze e/o ostacoli al libero deflusso delle acque e garantendo la piena funzionalità idraulica del corso d'acqua.

2. Il proponente rimarrà obbligato, a propria esclusiva cura e spese, al mantenimento dell'opera in perfetto stato, e ad eseguire tutti quei lavori protettivi o aggiuntivi in alveo nell'interesse della stabilità delle opere stesse e del buon regime dei corsi d'acqua.

3. Il proponente rimarrà interamente ed esclusivamente responsabile della buona riuscita delle opere e dei danni alle persone, cose o animali che eventualmente dovessero verificarsi durante la costruzione e l'esercizio delle opere stesse.

Devono essere assicurate, anche in fase di cantiere, adeguate condizioni di sicurezza in modo che non siano creati, neppure temporaneamente, ostacoli al regolare deflusso delle acque.

5. In fase di realizzazione delle opere dovranno essere predisposti i seguenti accorgimenti:

- la conservazione del terreno vegetale al fine della sua ricollocazione in sito;
- apposite cunette in terra perimetrale all'area di lavoro e stazionamento dei mezzi per convogliare le acque di corrivazione nei naturali canali di scolo esistenti.

6. In fase di esercizio, la regimentazione delle acque superficiali dovrà essere regolata con:

- cunette perimetrali alle piazzole;
- manutenzione programmata di pulizia delle cunette e pulizia delle piazzole.

7. Si raccomanda in ogni caso di evitare, in fase di realizzazione delle opere, ogni possibile sversamento sul terreno di sostanze inquinanti di qualsiasi natura e di garantire la protezione dalla falda acquifera da eventuali contaminazioni.

8. Nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali.

9. Nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016.

10. Questo Ente si ritiene sollevato da qualsivoglia responsabilità connessa a danneggiamenti e/o disservizi che dovessero occorrere, anche accidentalmente, a seguito di potenziali fenomeni di allagamento nell'area di intervento.

11. Dev'essere elaborato idoneo piano di azioni volte ad assicurare la funzionalità delle opere nel tempo.

12. Devono essere adottati tutti i provvedimenti per la tutela dell'incolumità pubblica e privata.

13. Devono essere rispettate le norme del R.D. 25.7.1904 nr. 523, nonché tutte le norme e le prescrizioni legislative concernenti il buon regime delle acque pubbliche.

14. Dev'essere acquisita apposita concessione per gli attraversamenti delle aree del Demanio Idrico del Consorzio di Bonifica di Capitanata o del Consorzio di Bonifica del Gargano ai sensi della L.R. n. 4 del 13/03/2012 e del Regolamento Regionale n.17 del 1/08/2013.

15. Dev'essere acquisito il parere di compatibilità al PAI dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

- Marina Militare – Comando Marittimo Sud, prot. M_D MARSUD0018143 del 01/06/2021 (acquisita al prot. prov. n. 28709 del 03/06/2021), comunica che in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione del progetto;
- Comando Militare Esercito "Puglia", nota prot. n. 20396 del 10/09/2021 (acquisita al prot. prov. n. 44152 del 13/09/2021), parere favorevole all'esecuzione dell'opera evidenziando il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. A tal proposito precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati

e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx;

- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3^a Regione, prot. n. 17438 del 06/04/2022 (acquisita al prot. prov. n. 19194 del 07/04/2021), esprime parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 334 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, alla realizzazione dell'impianto specificato in oggetto a condizione che: "nel caso si manifestino eventuali e imprevedibili fenomeni di riflessione/abbagliamento molesti segnalati dall'autorità militare Aeroportuale in fase di esercizio dell'impianto, la società proponente e il gestore dovranno eseguire a propria cura e spesa tutte le azioni e provvedimenti necessari alla loro eliminazione mediante la rimodulazione della posizione dei pannelli, dell'inclinazione e/o orientamento. Al riguardo, inoltre, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla Legge 177/2012, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile, unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa, al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx";
- ENAC, con nota prot. n. 60731-P del 31/05/2021 (acquisita al prot. prov. n. 28232 del 31/05/2021), comunica le modalità per il rilascio del nulla osta in materia di ostacoli o pericoli alla navigazione aerea ai sensi dell'art. 709 del Codice della Navigazione, che pongono in capo al soggetto proponente l'onere di attivare la procedura descritta nel Protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell'Ente www.enac.gov.it alla sezione "Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea", inviando alla medesima Direzione la documentazione necessaria e attivando, contestualmente, analoga procedura con ENAV;
- ANAS S.p.A., prot. n. 174014 del 29/02/2024 (acquisita al prot. prov. n. 11027 pari data), comunica che le opere in progetto non interferiscono con strade statali di competenza, né con le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada;
- RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Bari, nota prot. n. 2289 del 14/05/2021 (acquisita al prot. prov. n. 24788 pari data), comunica che "dall'esame degli elaborati progettuali trasmessi, non si riscontra alcuna interferenza con la linea ferroviaria ricedente nella giurisdizione della Direzione [...]";
- SNAM Rete gas S.p.A. – Centro di Foggia, nota prot. n. 57-EAM33372 del 18/05/2021 (acquisita al prot. prov. n. 25703 del 19/05/2021), comunica che le opere e i lavori di che trattasi non interferiscono con impianti di proprietà della società stessa. Specifica che in caso di modifiche o varianti al progetto è necessario interessare nuovamente la Società affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti. Evidenzia che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza preventiva autorizzazione della medesima società.

Con riferimento al sopra richiamato parere del Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologica Belle arti e Paesaggio per le Province di Barletta- Andria-Trani e Foggia, questo ufficio prende atto del provvedimento dirigenziale prot. n. 58313/2024 del 07/11/2024 della Provincia di Foggia recante "... giudizio favorevole in ordine alla compatibilità ambientale, del progetto finalizzato alla realizzazione, costruzione e l'esercizio di un impianto agro-fotovoltaico 'Masseria Ciminiera' per una potenza di picco finale pari a 49,02 MW, sito nel comune di Manfredonia (FG), località 'Ciminiera', nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, presentato in data 11/09/2020 ed assunta a prot. n. 38340 e successivamente modificato".

Con riferimento al sopra richiamato parere del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Energia, Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, Divisione VIII – Sezione UNMIG dell'Italia Meridionale, questo Ufficio prende atto di quanto dichiarato dal proponente ovvero di aver "esperito le verifiche di interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, attraverso le

informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico - ... alla data dell'01/02/2024" e che "le strutture dell'impianto di produzione e delle relative opere di connessione NON RICADONO in alcuna area mineraria e a seguito di specifico sopralluogo lo scrivente ha rilevato che le aree di interesse risultano prive di impianti minerari." (cfr. P08_N1PRWM1_Dichiarazione_UNMIG.pdf). Pertanto si ritiene assolto, da parte della Società, l'obbligo di effettuare la suddetta verifica.

Con riferimento al sopra richiamato parere del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) Direzione Generale per le Attività Territoriali, Divisione III – Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise, nota prot. 120920/2023, questo Ufficio preso atto della dichiarazione di conformità presentata dal proponente con pec del 03/08/2021 e acquisita al prot. prov.le n. 39759 pari data, ritiene assolto detto adempimento.

Con riferimento al sopra richiamato parere del Ministero dell'Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, questo Ufficio, preso atto di quanto comunicato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prescrive che la **FRI-EL SOLAR s.r.l.** dovrà, prima dell'inizio dei lavori, produrre la richiesta di autocertificazione ai sensi della L. 46/90 e s.m.i., a firma di tecnico incaricato dalla ditta, attestante l'assenza di attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011 ovvero istanza per il rilascio della SCIA per attività che rientrano al punto 48.1.B dell'Allegato al D.P.R. 151/2011.

Con riferimento al sopra richiamato parere dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata, questo ufficio prende atto che:

- la Società proponente, con comunicazione del 28/10/2024 riferiva di aver provveduto ad aggiornare la documentazione relativa all'esproprio in data 01/07/2024 in attuazione delle prescrizioni ricevute in Conferenza di servizi.

Pertanto si ritiene assolto, da parte della Società, l'obbligo di effettuare il suddetto adempimento.

Con riferimento alla comunicazione della Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - Sezione Opere pubbliche e infrastrutture – Servizio Gestione Opere Pubbliche, questo ufficio prende atto che la Società proponente, con comunicazione acquisita al prot. 580994 del 25/11/20224 trasmetteva la documentazione richiesta.

Pertanto si ritiene assolto, da parte della Società, l'obbligo di effettuare il suddetto adempimento.

Con riferimento al parere della Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Amministrazione Beni del Demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, questo Ufficio prescrive che la Società proponente, prima dell'inizio dei lavori, presenti istanza per l'ottenimento in concessione di aree tratturali, secondo le prescrizioni e le modalità impartite dal Servizio competente.

Con riferimento alla sopra richiamata comunicazione della Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture – Servizio Autorità Idraulica, questo ufficio prende atto del parere favorevole con prescrizioni rilasciato dalla Provincia di Foggia con nota prot. n. 30685 del 05/07/2024, sopra richiamato e della comunicazione dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale prot. n. 6414 del 29/02/2024.

Con riferimento alla sopra richiamata comunicazione della Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismi e Usi Civici, questo ufficio prescrive che la Società proponente presenti prima dell'inizio dei lavori, se dovuta, la richiesta al fine di rilascio di attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all'art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98, secondo le prescrizioni e le modalità impartite dal Servizio competente.

Con riferimento al sopra richiamato parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, questo ufficio prende atto che:

- la Società proponente, con comunicazione del 06/06/2024 trasmetteva la documentazione (Relazione idraulica) per richiedere il nulla osta idraulico;
- la Provincia di Foggia, con nota prot. n. 30685 del 05/07/2024, rilasciava parere favorevole con prescrizioni ai sensi dell'art. 25, lett. e), co. 1 della L.R. n. 17/2000, dell'art. 22 co. 2 della L.R. n. 32/2022, dell'art. 120 del R.D. n. 1775/1933 e degli artt. 57 e 93 del R.D. n.523/1904.

Pertanto si ritiene assolto, da parte della Società, l'obbligo di effettuare il suddetto adempimento.

Con riferimento al **provvedimento di compatibilità ambientale** della Provincia di Foggia - Settore Ambiente, Servizio Gestione Iniziative e Interventi per la Tutela e Valorizzazione Ambientale, Ufficio VIA PAUR FER – V.INC.A, sopra richiamato, questo ufficio prende atto delle prescrizioni richiamate nel parere del Comitato VIA del 26/03/2024 come precedentemente riportate integralmente e le ritiene parte integrante del quadro prescrittivo che vincola l'efficacia anche del titolo di Autorizzazione Unica.

Con riferimento al sopra richiamato parere della Provincia di Foggia, Settore Grandi Infrastrutture, Dissesto Idrogeologico, Difesa Idraulica Ed Edilizia Sismica Servizio Edilizia Sismica e Approvvigionamento Idrico Ufficio Gestione Delega Concessioni e Autorizzazioni Acque Sotterranee-Superficiali, Pozzi, questo ufficio preso atto del parere rilasciato dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, prot. n. 6414 del 29/02/2024, prescrive che la Società proponente, prima dell'inizio dei lavori, presenti istanza al fine del rilascio della concessione per gli attraversamenti delle aree del Demanio Idrico del Consorzio di Bonifica di Capitanata o del Consorzio di Bonifica del Gargano ai sensi della L.R. n. 4 del 13/03/2012 e del Regolamento Regionale n.17 del 1/08/2013.

Con riferimento al sopra richiamato parere dell'ENAC, questo Ufficio prende atto dell'asseverazione attestante l'esclusione dall'iter valutativo ENAC/ENAV rilasciata dai progettisti in data 24/08/2020. Pertanto si ritiene assolto, da parte della Società, l'obbligo di effettuare la suddetta verifica.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla verifica di interferenza con le attività minerarie la Società istante ha depositato sul portale istituzionale Sistema Puglia www.sistema.puglia.it la "*Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie*", con la quale ha comunicato di aver provveduto alla verifica della sussistenza di interferenze, come previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 alla data del 01/02/2024 e "*di non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti*".

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:

- questa Sezione procedente con nota prot. n. 415029 del 23/08/2024, invitava il Servizio Gestione Opere Pubbliche – competente per le attività espropriative della Regione Puglia, ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio quale procedura solidale alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, a voler fornire il proprio contributo istruttorio e contestualmente segnalava che "agli atti della conferenza sono stati acquisiti ulteriori elaborati predisposti dalla società proponente in merito al piano di esproprio aggiornato ed alla documentazione attestante la disponibilità delle aree, disponibili sulla piattaforma www.sistema.puglia.it alla relativa sezione *Allegati CdS*", cui il Servizio Gestione Opere Pubbliche riscontrava con nota acquisita al prot. n. 424786 del 02/09/2024 richiamando il contenuto della circolare prot. 20742 del 16/11/2023 del medesimo Servizio Gestione Opere Pubbliche;
- la Sezione procedente, sulla scorta dei pareri già in atti, provvedeva a trasmettere con comunicazione prot. n. 444236 del 13/09/2024, la "*Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità*" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- la Società proponente in data 23/09/2024, acquisita al prot. n. 457385 pari data, trasmetteva relata di pubblicazione per il giorno 24/09/2024 dell'avviso di cui alla sopracitata nota prot. n. 444236 /2024 su due quotidiani uno di carattere nazionale e uno locale fornendone evidenza. Successivamente, con nota acquisita al prot. n. 528790 del 28/10/2024, chiedeva di rettificare gli elaborati trasmessi da questa Sezione con la sopra richiamata nota prot. n. 0444236/2024 ed inviava gli elaborati aggiornati già disponibili e "*consultabili in quanto presentati sul portale regionale il 1/07/2024*";
- il Comune di Manfredonia, con nota prot. n. 52870 del 06/11/2024, acquisita al prot. n. 544059 pari data, comunicava l'avvenuta pubblicazione dell'Avviso sull'albo pretorio comunale con numero di pubblicazione 898/2024, a decorrere dal giorno 14/10/2024 e fino al giorno 29/10/2024. Con successiva nota prot. n. 561333 del 14/11/2024, acquisita al prot. n. 561333 pari data, trasmetteva relata di pubblicazione sull'albo pretorio dell'Avviso con numero di pubblicazione con numero 844 e per

la durata pari a giorni 30, a decorrere dal giorno 24/09/2024 e fino al giorno 24/10/2024 e con numero 898 e per la durata pari a giorni 15, a decorrere dal giorno 14/10/2024 e fino al giorno 29/10/2024;

- nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui alla nota prot. n. 444236/2024 non sono pervenute osservazioni pertinenti al procedimento espropriativo avviato.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022:

- nel corso della seduta della Conferenza di Servizi del 15/05/2024 la società riferiva di un incontro tenutosi con il Comune di Manfredonia al fine di sottoscrivere una convenzione, la cui bozza veniva mostrata a video. Contestualmente la Provincia di Foggia, chiudeva la conferenza *“chiedendo la successiva trasmissione delle misure compensative”* in considerazione che *“il comune di Manfredonia è un ente commissariato quindi i tempi possono dilungarsi rispetto ad altre situazioni normali, che comunque sia c'è stata una interlocuzione tra società e comunque sia c'è volontà da ambo le parti”*.
- la Società con nota acquisita al prot. n. 580994 del 25/11/2024 trasmetteva evidenza dell'avvenuta trasmissione, con nota prot. 15101 del 09/04/2024, al Comune di Manfredonia della proposta di misure compensative, in riscontro alla nota della Sezione prot. n. 568982 del 19/11/2024.

CONSIDERATO CHE, in ordine alle opere di connessione (cod. id.: 201900540), si rappresenta che:

- in data 26/07/2019 la Società FRI-EL SOLAR S.r.l. ha presentato richiesta di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (fotovoltaico) da 54 MW nel Comune di Manfredonia (FG);
- tale predetto dato di potenza attiva massima di immissione riconosciuto da Terna, è associato al dato nominale di potenza installata pari a 46,445 MWp che è quello oggetto del titolo autorizzativo rilasciato con il presente procedimento;
- Terna s.p.a. con lettera prot. TERNA/P20190072686 del 17/10/2019 ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) che prevede il collegamento dell'impianto di generazione in antenna a 150 kV sul futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) a 380/150 kV della RTN di Manfredonia;
- in data 11/02/2020 la Società FRI-EL SOLAR S.r.l. ha accettato la STMG suddetta;
- in data 17/08/2020 con lettera prot. TERNA/A20200051256 la Società FRI-EL SOLAR S.r.l. ha trasmesso a Terna la documentazione progettuale relativa alle opere RTN la connessione;
- in data 23/12/2020 Terna s.p.a. con lettera prot. TERNA/P20200083399 Terna ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete.

CONSIDERATO INOLTRE CHE la Società, con note acquisite agli atti dell'ufficio con il prot. n. 580994 del 25/11/2024 e il prot. n. 640792 del 27/12/2024, ha trasmesso:

- n. 2 copie su supporto digitale del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione *“adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi”*;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista ha asseverato la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si è impegnato a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- asseverazione, resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, a mezzo della quale il progettista ha attestato la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei

- centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, ha attestato che in nessuna area dell'impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente ha attestato la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
- una dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti come da visura camerale);
- il Piano preliminare di Utilizzo delle terre e rocce da scavo.

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto dalla deliberazione di giunta regionale n. 1901 del 19 dicembre 2022, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere";
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario Sezione Erario, Codice tributo 1552 per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo.

Preso atto che:

- con nota prot. n. 568982 del 19/11/2024, questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di poter concludere favorevolmente la fase dell'**istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto;
- in data 22/11/2024 è stato sottoscritto, nei confronti della Regione Puglia, l'atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010; la Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. n. 618050 del 12/12/2024 trasmetteva all'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, tale Atto, in corso di registrazione;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in n. 1 copia su supporto digitale dalla Sezione Transizione Energetica;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Comunicazione di informativa antimafia prot. PR_BZUTG_Ingresso_0049584_20241121 fatto salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza, in caso di sopravvenuta positività dell'informativa antimafia.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D Lgs 387/2003 e ss.mm.ii, in seno al PAUR ex art.27 bis del D Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio:

- di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile agro- fotovoltaica, di potenza originaria pari a 75.16 Mw e ridotto a 46.445 Mwp sito nel Comune di Manfredonia (Località "Ciminiera");

- di un cavidotto in MT dall'impianto fotovoltaico alla Stazione Utente di trasformazione MT/AT;
- di una Stazione Utente di trasformazione MT/AT, connessa in antenna a 150 kV alla Stazione Elettrica di Trasformazione della RTN 380/150 kV di Manfredonia e sbarre AT a 150 kV condivise con altri produttori;
- di un cavidotto in AT dalla Stazione Utente di trasformazione alla Stazione Elettrica di Trasformazione della RTN 380/150 kV di Manfredonia;
- delle opere ed infrastrutture connesse strettamente funzionali alle precedenti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

La sottoscritta attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario istruttore

Ing. Palmarita Oliva

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -**

Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato;

qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

Valutazione di Impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere. L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):

- diretto
- indiretto
- X neutro
- non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, rilasciata *ex lege* su istanza di parte.

Il Funzionario istruttore

Ing. Palmarita Oliva

Il dirigente a.i. del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili

Ing. Francesco Corvace

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA**VISTI E RICHIAMATI:**

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *“Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile*;
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d’applicazione rientra l’istanza in oggetto;
- la D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *“Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle “Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell’Autorizzazione Unica” e delle “Linee Guida Procedura Telematica”*;
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *“modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0”*;
- il D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *“MAIA 2.0”*;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *“D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)”*;
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *“Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”*;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22”*;
- la L.R. 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7/11/2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell’Ambiente;
- la L. n. 91/2022 sulla *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*;
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”*;
- la LR 28/2022 e s.m.i *“norme in materia di transizione energetica”*;

- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati;
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”.

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all’art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- l’Autorità Competente PAUR, ovvero la **Provincia di Foggia - Settore Ambiente - Servizio Gestione iniziative e interventi per la tutela e valorizzazione ambientale - Ufficio VIA PAUR FER – V.INC.A**, giusto verbale di Conferenza di Servizi del 28/03/2024, trasmesso con nota prot. n. 16617 del 2/04/2024, con riferimento all’**accertamento di compatibilità ambientale** ha riferito del parere del Comitato VIA del 26/03/2024, positivo con alcune prescrizioni;
- la stessa **Provincia di Foggia - Servizio Tutela del Territorio**, con **determinazione dirigenziale n. 494 del 02/04/2024**, relativamente all’intervento “impianto agro-fotovoltaico *Masseria Ciminiera* integrato della potenza di picco pari a 75,15 MWP e potenza ai fini della connessione pari a 54 MW sito nel Comune di Manfredonia (FG), località *Ciminiera*, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dell’impianto. Aggiornamento in riduzione in data 01/12/2023 per una potenza di picco finale pari a 49,02 MWP” ha rilasciato l’**accertamento di compatibilità paesaggistica** con le prescrizioni ivi indicate, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- la stessa **Provincia di Foggia - Settore Ambiente, Servizio Gestione Iniziative e Interventi per la Tutela e Valorizzazione Ambientale, Ufficio VIA PAUR FER – V.INC.A**, con provvedimento dirigenziale prot. n. 58313/2024 del 07/11/2024 (acquisito al prot. n. 0547397 pari data), ha espresso “... giudizio favorevole in ordine alla compatibilità ambientale, con efficacia temporale fissata in anni 5 (cinque), del progetto finalizzato alla realizzazione, costruzione e l’esercizio di un impianto agro-fotovoltaico ‘Masseria Ciminiera’ per una potenza di picco finale pari a 49,02 MW, sito nel comune di Manfredonia (FG), località ‘Ciminiera’, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, presentato in data 11/09/2020 ed assunta a prot. n. 38340 e successivamente modificato”;
- il Comune di Manfredonia con nota prot. n. 43408/2019 ha espresso parere urbanistico favorevole alla realizzazione dell’iniziativa con prescrizioni;
- la comunicazione, prot. n. 568982 del 19/11/2024, con la quale questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, a valle dell’istruttoria curata dal funzionario E.Q. ing. Palmarita Oliva, di **poter concludere favorevolmente la fase dell’istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell’impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 “*Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica*”, per cui **possono essere previste misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti**, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese, e la Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2084 “*buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile*” che richiede la sottoscrizione di un apposito Protocollo di Intesa tra Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti;
- il dato di potenza oggetto della presente autorizzazione, in linea con la soluzione tecnica di Terna, è pari a 46,445 MWp (regolata in modo tale che, anche tenendo conto dei rendimenti e delle perdite di conversione, la potenza attiva disponibile non superi mai la potenza attiva di immissione, pari a 54,000 MW);

DATO ATTO CHE:

- con D.G.R. 1944 del 21/12/2023 è stato individuato l’ing. Francesco Corvace quale Dirigente della Sezione

Transizione Energetica nella quale è incardinato il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, per il quale riveste ruolo di Responsabile del Procedimento ex Legge 241/90 e ss.mm.ii.;

- l'istruttoria tecnico-amministrativa è stata curata dalla Posizione Organizzativa arch. Brigitta Ieva fino alla data del 30 aprile 2024;
- in capo al Responsabile del presente atto, all'istruttore e agli altri estensori firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012;

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **FRI-EL SOLAR S.r.l.** in data 22/11/2024;

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- la **FRI-EL SOLAR S.r.l.**, con nota prot. n. 617948 del 12/12/2024, ha comunicato di aver provveduto a depositare sul portale telematico regionale Sistema Puglia, nella Sezione "Progetti Definitivi", il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e delle relative opere di connessione elettrica;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori ed in particolare con nota della società prot. n. 15485 del 08/07/2024.

Precisato che:

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 568982 del 19/11/2024 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, ing. Francesco Corvace, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario istruttore E.Q. "Responsabile AU con VIA Ministeriale", ing. Palmarita Oliva, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

di provvedere al rilascio, alla **FRI-EL SOLAR S.r.l.**, con sede legale in Bolzano (BZ), in Piazza del Grano, n. 3, P.IVA. 02023090380 dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., in seno al PAUR di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio:

- di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile agro- fotovoltaica, di potenza originaria pari a 46,445 MWp sito nel Comune di Manfredonia (Località "Ciminiera");
- di un cavidotto in MT dall'impianto fotovoltaico alla Stazione Utente di trasformazione MT/AT;
- di una Stazione Utente di trasformazione MT/AT, connessa in antenna a 150 kV alla Stazione Elettrica di Trasformazione della RTN 380/150 kV di Manfredonia e sbarre AT a 150 kV condivise con altri produttori;
- di un cavidotto in AT dalla Stazione Utente di trasformazione alla Stazione Elettrica di Trasformazione della RTN 380/150 kV di Manfredonia;
- delle opere ed infrastrutture connesse strettamente funzionali alle precedenti.

ART. 3)

La presente Autorizzazione Unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce, **allorquando recepita nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art.27 bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.**, titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento. **Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti**, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

ART. 4)

La **FRI-EL SOLAR S.r.l** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete.

Laddove le opere elettriche siano realizzate dalla Società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n. 49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016, il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo. Pertanto il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

Di dichiarare la pubblica utilità dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo agro-fotovoltaico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e, limitatamente a queste ultime, per quanto occorra, apporre il vincolo preordinato

all'esproprio, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *“i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza”*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 568982 del 19/11/2024.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro 180 (centottanta) giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione e delle opere di messa in ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo finale dei lavori, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. La fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili.

ART. 10)

La presente determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento

delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;

- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'esplicito impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. 37 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico,
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso,
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
 - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante;
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia;
 - Ministero delle Imprese del Made in Italy – Direzione Generale per le attività Territoriali – Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise;
 - Ministero dell'Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
 - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Divisione Valutazioni Ambientali e all'attenzione delle Commissioni VIA e PNRR/PNIEC;
 - al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - Sezione Lavori pubblici – Servizio Gestione Opere Pubbliche, Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Amministrazione Beni del Demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria e Servizio Autorità Idraulica;
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia:
 - Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio
 - Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismi e Usi Civici;
 - al Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia:
 - Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali,
 - Servizio Territoriale Foggia;
 - Sezione Risorse Idriche;
 - Servizio Tagli boschivi e Vincolo Idrogeologico;
 - Arpa Puglia:
 - Direzione Generale;
 - Dipartimento Provinciale di Foggia;
 - alla Provincia di Foggia – Settore Assetto del Territorio e Settore Ambiente, con onere di divulgazione agli enti con competenze ambientali intervenuti nel PAUR;
 - al Comune di Manfredonia (FG);
 - agli ulteriori enti che hanno fornito indicazioni e prescrizioni, per l'ottemperanza:
 - Agenzia del Demanio - – Direzione Regionale Puglia e Basilicata;
 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
 - Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3^a Regione;
 - ENAC;
 - ANAS s.p.a.;
 - Autostrade per l'Italia s.p.a.,
 - ASL Foggia;

- a InnovaPuglia S.p.A.;
- al GSE S.p.A.;
- a Terna S.p.A.;
- alla **FRI-EL SOLAR S.r.l.**, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il Dirigente della Sezione
Ing. Francesco
Corvace

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Responsabile A.U. con V.I.A. Ministeriale
Palmarita Oliva

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace